

TI_GERICHTE 38.2022.100 vom 6. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.100

FR: TI_GERICHTE 38.2022.100 du 6 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2022.100 del 6 marzo 2023

Erwägungen

E. 4

.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (...)” In un'altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato: " (...)

E. 4.2

Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti).

E. 4.3

Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

E. 4.4

In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (...)” In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3): " (...) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (...)” In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " (...) 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder

gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen. 6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenügend nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (...)” Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell’ 11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’ 11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’ 11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022. In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi. In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo. 2.3. Nell’evenienza concreta dagli atti dell’incarto risulta che il 28 febbraio 2019 RI 1, nata il _____ 1987, ha concluso con la _____ (iscritta a RC alla fine del mese di dicembre 2018 e il cui amministratore unico con diritto di firma individuale risulta essere sempre stato _____; cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) un contratto di lavoro quale segretaria amministrativa a tempo pieno dal 1° marzo 2019 con un salario mensile di fr. 4'250.-- lordi (cfr. doc. 80-83). La SA, il 28 gennaio 2022, ha disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 31 marzo 2022, poiché la situazione societaria ha imposto una ristrutturazione interna (cfr. doc. 84). L’ultimo giorno di lavoro effettuato è, quindi, stato il

31 marzo 2022, mentre il salario è stato pagato fino al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 43). Dalla lettera 30 aprile 2022, consegnata alla _____ tramite raccomandata a mano, risulta che l'assicurata ha sollecitato la ditta a pagarle gli stipendi arretrati dal mese di settembre 2021 fino al 31 marzo 2022 "come da conteggi stipendi e dall'attestato del datore di lavoro del 31 marzo 2022 alla disoccupazione per i lavoratori frontalieri in Svizzera ove si attesta che il salario è stato versato fino al 31.08.2021". È stato altresì precisato che "in mancanza di quanto sopra dovrò ricorrere alla cassa Disoccupazione – Indennità insolvenza a Bellinzona" (cfr. doc. 87=A7; 69-72). Il 28 settembre 2022 il Pretore del Distretto di _____ ha pronunciato il fallimento della _____ a far tempo dal 29 settembre 2022 su istanza della società medesima (cfr. doc. 26; 66). L'insorgente, nel frattempo, il 31 agosto / 2 settembre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai suoi crediti salariali nei confronti della _____ per un totale di fr. 35'660.-- per salari relativi ai mesi da settembre a dicembre 2021 a da gennaio a marzo 2022 (cfr. doc. 43-44). Con decisione del 3 ottobre 2022 la Cassa ha respinto la richiesta della ricorrente, in quanto, nonostante la sua posizione all'interno della ditta le permettesse una certa conoscenza dell'andamento societario e i salari le venissero versati in ritardo, l'unico giustificativo attestante i suoi sforzi per recuperare i crediti salariali arretrati è la raccomandata del 30 aprile 2022. All'assicurata è stato imputato di non essere intervenuta in maniera più incisiva nei confronti della società prima della fine del rapporto di lavoro e soprattutto dopo la rescissione del contratto (cfr. doc. 39-41; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell'11 novembre 2022 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). Nel ricorso l'insorgente, rappresentata da RA 1, conformemente all'art. 52 cpv. 1 LADI, ha limitato la propria richiesta di indennità per insolvenza agli stipendi non pagati degli ultimi quattro mesi in cui era alle dipendenze della società in questione, e meglio del lasso di tempo da dicembre 2021 a marzo 2022. Inoltre è stato addotto, per la prima volta, che la ricorrente avrebbe sollecitato il pagamento degli stipendi arretrati già con raccomandata del 6 febbraio 2022 (cfr. doc. I; consid. 1.2.). Al riguardo all'impugnativa è stata allegata una lettera del 6 febbraio 2022 indirizzata alla _____ e notificata tramite raccomandata a mano del seguente tenore: " (...) faccio riferimento alla vostra lettera di disdetta del rapporto di lavoro del 31 gennaio 2022 che ho firmato unicamente per ricevuta e non per accettazione. Con la presente richiamo alla vostra cortese attenzione che non mi è stato versato lo stipendio dal 1. ottobre 2021 e con la disdetta del rapporto di lavoro tutti i crediti sono esigibili. In considerazione di quanto sopra esposto vi invito nuovamente a versarmi gli stipendi arretrati del mese di: ottobre-novembre-2021, così come il mese di gennaio 2022. Vi rendo edotti che in mancanza di quanto sopra mi vedo costretta, mio malgrado, a procedere con il precetto esecutivo. (...)" (Doc. A6). 2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che gli sforzi compiuti dalla ricorrente per ottenere regolarmente e integralmente quanto dovutole dalla _____ siano insufficienti. In proposito va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage"), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005). Inoltre giova evidenziare che l'obbligo del lavoratore di diminuire il danno (art. 55 cpv. 1 LADI) esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di diminuire il danno a carico

dell'assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l'estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.). L'art. 55 cpv. 1 LADI si applica peraltro anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell'apertura della procedura di fallimento (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022). Ora, nella presente fattispecie, l'insorgente nel 2021, come sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 2.3.), non aveva ricevuto puntualmente i propri stipendi, bensì con ritardi da cinque a sette mesi. In effetti il salario di febbraio 2021 le è stato versato il 7 luglio 2021, lo stipendio di marzo 2021 l'8 settembre 2021, i salari di aprile e maggio 2021 sono stati bonificati alla ricorrente il 15 novembre 2021, lo stipendio di giugno 2021 le è stato corrisposto il 9 dicembre 2021, il salario di luglio 2021 il 27 dicembre 2021 e lo stipendio di agosto 2021 il 10 marzo 2022 (cfr. doc. 55-57). I salari relativi ai mesi da settembre 2021 a marzo 2022 non sono, invece, stati corrisposti all'assicurata (cfr. 87; 70). La medesima ha sì inviato, con raccomandata a mano, un sollecito di pagamento al datore di lavoro il 30 aprile 2022 (cfr. doc. 87; consid. 2.3.). Tuttavia in casu la ricorrente, conformemente a quanto rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. 40), considerata la sua funzione in seno alla società di segretaria amministrativa (cfr. consid. 2.3.), avrebbe dovuto sapere che gli affari della _____ non fossero in una fase favorevole con conseguenti condizioni economiche difficili, perlomeno a decorrere dagli ultimi mesi del 2021, visto che gli attestati carenza beni a carico della SA ad agosto 2022 ammontavano a fr. 145'411.70 (cfr. doc. 67). Ne discende che l'assicurata avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro con incisività già durante l'esistenza del contratto di lavoro valido fino al 31 marzo 2022 e non limitarsi a semplicemente sollecitare il pagamento degli stipendi arretrati il 30 aprile 2022, ossia posteriormente alla fine del contratto di impiego. Va d'altronde rilevato che nello scritto del 30 aprile 2022 l'insorgente non ha fissato alla SA alcun termine, bensì ha unicamente indicato che nel caso di mancato pagamento avrebbe richiesto le indennità per insolvenza (cfr. doc. 87; consid. 2.3.). Al riguardo cfr. STCA 38.2022.34 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3. e STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3. (il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate sopra; STCA 38.2022.37 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16 ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018. È vero che nel ricorso la parte ricorrente ha fatto riferimento a uno scritto del 6 febbraio 2022, allegato all'impugnativa, con cui l'assicurata avrebbe sollecitato la _____ a corrisponderle gli stipendi arretrati di ottobre e novembre 2021, nonché di gennaio 2022, precisando che nel caso di mancato pagamento, si sarebbe vista costretta a fare spiccare un precetto esecutivo (cfr. doc. I; A6). È altrettanto vero, però, che tale sollecito mai era stato menzionato in precedenza, né prodotto con la debita documentazione alla Cassa. Infatti nella lettera di accompagnamento alla domanda d'indennità per insolvenza del 31 agosto 2022 sono stati elencati specificatamente i documenti inerenti alla ricorrente in relazione alla sua richiesta. Tra gli stessi figura la "copia richiamo di pagamento alla _____ 30.04.2022", ma alcunché riguardo al preteso sollecito del febbraio 2022 (cfr. doc. 62). Lo stesso vale per quanto attiene all'opposizione (cfr. doc. 33). Inoltre sorprende che, mentre nella lettera del 6 febbraio 2022 è stato ventilato un eventuale (qualora gli stipendi arretrati non fossero stati

pagati) precetto esecutivo (cfr. doc. A6), nello scritto del 30 aprile 2022 agli atti è stato solamente indicato che in caso di mancato versamento dei salari l'assicurata avrebbe dovuto ricorrere alla Cassa disoccupazione per chiedere le indennità di insolvenza (cfr. doc. 87=A7). In ogni caso in concreto la questione concernente il preteso sollecito del 6 febbraio 2022 non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto che lo stesso non consente comunque una risoluzione differente della presente vertenza. Questo reclamo di pagamento, anche nell'ipotesi in cui fosse stato realmente consegnato alla ex datrice di lavoro, risale ad ogni modo a un periodo successivo alla data in cui l'insorgente ha ricevuto la disdetta del contratto di lavoro (del 28 gennaio 2022 con effetto dal 31 marzo 2022; cfr. doc. 84) e non ha avuto alcun seguito da parte dell'assicurata, la quale ha atteso ulteriori due mesi e mezzo - fino al 30 aprile 2022 - per poi soltanto sollecitare nuovamente la SA a corrisponderle quanto dovuto. La ricorrente non ha così preteso in modo deciso, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali. In proposito giova evidenziare che ai sensi della giurisprudenza federale gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l'indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3). Per quanto concerne, infine, le "continue e ripetute richieste di pagamento" menzionate nell'opposizione (cfr. doc. 33), che verosimilmente si riferiscono a solleciti verbali, non sussistendo agli atti reclami scritti, ad eccezione delle lettere sopra menzionate, va osservato che gli interventi verbali, in linea di principio, non sono sufficienti per adempiere all'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF 8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.). Alla luce di tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che la ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l'integrale e puntuale versamento del salario in maniera più incisiva durante il rapporto di lavoro. La decisione su opposizione dell'11 novembre 2022 deve, pertanto, essere confermata. 2.5. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.